

Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi per i cittadini (art. 12, c. 1 bis)

Data di efficacia	Direzione/Agenzia competente	Area competente	Denominazione dell'obbligo	Sintesi o breve descrizione	Riferimento normativo	Link alla pagina di approfondimento	data di pubblicazione
08/11/2017	Direzione Inclusion sociale	Area disabilità e invecchiamento attivo	Manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016	Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 5, comma 4, lett. d) del DM 23 novembre 2016, le imprese sociali interessate hanno l'obbligo di presentare la manifestazione di interesse di iscrizione all'Elenco del patrimonio immobiliare solidale per le finalità della legge 112/2016	Legge 112/2016, DM 23 novembre 2016, Determinazione G15084 del 8/11/2017, Determinazione G10281 del 09/08/2018	https://www.regione.lazio.it	09/09/2026
01/01/2025	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	Studi, Innovazione e Statistica del Settore Turistico	Registrazione nella Banca Dati Regionale Strutture Ricettive (BDRSR) della Regione Lazio-attualmente piattaforma Ross1000 Lazio	Le strutture ricettive e gli alloggi ad uso turistico presenti nel territorio della regione Lazio hanno l'obbligo di registrarsi presso la Banca Dati Regionale delle Strutture Ricettive (BDRSR) per l'assegnazione del Codice Identificativo Regionale (CIR),	L.R. n. 13/2007 come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 24.05.2022.	https://www.regione.lazio.it	23/06/2026
Determinazione n. G13555 del 15/10/2024 pubblicata sul BURL n. 85 del 22/10/2024, supplemento n. 1	Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste	Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione	La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 2 quater della legge regionale 2 novembre 2006 n. 14, provvede periodicamente ad aggiornare l'"Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica e multifunzionale"	La Direzione regionale competente in materia di agricoltura ha provveduto ad aggiornare l'"Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica e multifunzionale" relativamente al periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024	Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14, art. 2 quater	https://www.regione.lazio.it	05/11/2024
Determinazione n. G13375 del 10/10/2024 pubblicata sul BURL n. 85 del 22/10/2024, supplemento n. 1	Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste	Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione	In ossequio all'art. 2 quater della L.R. 14/2006, come disposto dall'art. 57bis, comma 8, della Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999, la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, ha provveduto ad istituire la sezione denominata "multimprenditorialità" all'interno dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali	A seguito della determinazione n. G13338 del 09/10/2024, con cui è stata approvata la modulistica per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali", si è provveduto a istituire la sezione denominata "multimprenditorialità" all'interno dell'Elenco medesimo, ex art. 2 quater della L.R. 14/2006	Legge Regionale n. 14 del 27 ottobre 2023, art. 2 quater e Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 art. 57 bis, comma 8	https://www.regione.lazio.it	25/10/2024
Determinazione n. G13338 del 09/10/2024 pubblicata sul BURL n. 85 del 22/10/2024, supplemento n. 1	Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste	Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione	i soggetti agricoli e i soggetti connessi per l'esercizio delle attività multimprenditoriali devono trasmettere alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura i dati per essere inseriti nell'"Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l'esercizio delle attività rurali integrate e complementari"	L'art. 12 del Regolamento Regionale 5 Gennaio 2018 n. 1, rubricato "Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l'esercizio delle attività rurali integrate e complementari" al comma 3 stabilisce i dati che devono essere contenuti all'interno dell'Elenco mediante apposita modulistica predisposta dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura	Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2018, art. 12, comma 3	https://www.regione.lazio.it	22/10/2024
Determinazione n. G12258 del 19/09/2024 pubblicata sul BURL n. 80 del 03/10/2024, supplemento n. 1	Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste	Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione	L'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 14 del 27 ottobre 2023 stabilisce che: "Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, il regolamento di cui all'articolo 15 individua i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni ovvero dei SUAP....omissis	A seguito della determinazione G09484 del 17/07/2024, con cui è stata approvata la modulistica per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche, si è provveduto a istituire le sezioni denominate "enoturismo" e "oleoturismo" all'interno dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali, ex art. 2 quater della L.R. 14/2006	Legge Regionale n. 14 del 27 ottobre 2023, art. 8, comma 6	https://www.regione.lazio.it	04/10/2024
Determinazione n. G10692 del 06/08/2024 pubblicata sul BURL n. 70 del 29/08/2024, supplemento n. 1	Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste	Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione	l'art. 4 della Legge Regionale n. 14 del 27 ottobre 2023 individua, tra i requisiti necessari per i soggetti che svolgano attività di enoturismo e di oleoturismo, un attestato di frequenza ad un corso di formazione avente ad oggetto l'attività turistica e vitivinicola e/o l'attività turistica e olivicola	dovendo la Regione attivare specifici corsi di formazione in materia turistico olivicola e/o turistico vitivinicola, si è provveduto ad approvare lo standard minimo di percorso formativo per l'esercizio dell'attività di enoturismo e di oleoturismo	Legge Regionale n. 14 del 27 ottobre 2023, art. 8, comma 6	https://www.regione.lazio.it	03/10/2024

Data di efficacia	Direzione/Agenzia competente	Area competente	Denominazione dell'obbligo	Sintesi o breve descrizione	Riferimento normativo	Link alla pagina di approfondimento	data di pubblicazione
Determinazione n. G09484 del 17/07/2024 pubblicata sul BURL n. 63 del 06/08/2024	Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste	Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione	L'art. 4 del R.R. 20 giugno 2024, n. 5, rubricato "Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche" al comma 3 stabilisce i dati che devono essere contenuti all'interno dell'Elenco regionale	I dati degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche devono essere contenuti all'interno di un Elenco tenuto dalla Regione; tali dati devono essere inseriti entro 30 giorni dall'avvenuto inizio dell'attività	Legge Regionale n. 14 del 27 ottobre 2023, art. 8, comma 6	https://www.regione.lazio.it	12/09/2024
varie	DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE	AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO	Addizionale Regionale all'IRPEF	E' una addizionale regionale dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale nel caso in cui, per lo stesso anno, sia dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). la base imponibile è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. Tramite apposita Convenzione la Regione Lazio ha affidato agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate le attività relative alla gestione dell'Addizionale Regionale all'IRPEF compresa l'assistenza al contribuente.	D.Lgs 446 del 15/12/1997	https://www.regione.lazio.it	12/07/2023 (dati revisionati il 03/09/2026)
Dal momento dell'immatricolazione del veicolo, dalla uscita da un regime di esenzione/interruzione dell'obbligo tributario. Il pagamento del bollo auto va effettuato: a) entro la fine del mese dell'immatricolazione, nel caso di veicolo nuovo o di fuoriscita dal regime di esenzione o interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel caso di acquisto di un veicolo usato; b) se la data di cui alla lettera a) ricade negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato entro la fine del mese successivo; c) entro il mese successivo alla scadenza di validità del bollo auto. entro la fine del mese di se la data di cui alle lettere a) e b) ricade negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato entro la fine del mese successivo.	DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE	Area GESTIONE Tassa Automobilistica; Area GESTIONE Tassa Automobilistica SERVIZI DECENTRATI	Il pagamento della tassa automobilistica	La tassa automobilistica, detta anche "bollo auto", dal 1983 è una tassa di possesso e tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, stabilito dal Decreto MEF 18 novembre 1998 n. 462, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli, sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in cui hanno la residenza.	D.P.R.n.39/1953; Ln.53/1983 di conversione in legge dell'art.5 del d.L.n.953/1982 e s.m.i;	https://www.regione.lazio.it	13/06/2023 (dati revisionati il 03/09/2026)
L'istanza per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad iniziativa di parte, come disposto dal comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8. Presentazione della domanda di esenzione entro 90 giorni successivi alla data di scadenza del pagamento del bollo auto: l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario in corso. Per le domande presentate dopo il citato termine, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso.	DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE	Area GESTIONE Tassa Automobilistica; Area GESTIONE Tassa Automobilistica SERVIZI DECENTRATI	Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità	La legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti affetti da determinate tipologie di disabilità. Sono ammessi all'esenzione i veicoli con una cilindrata: fino a 2000 cc per i veicoli con motore a benzina o ibrido; fino a 2800 cc per i veicoli con motore diesel o ibrido. Sono ammessi all'esenzione anche i veicoli con motore elettrico di potenza non superiore a 150 kW (art. 8 della legge n. 449/1997). Fermo restando i limiti di cilindrata, l'art. art. 6, comma 1, della L. R. n. 8/2019, prevede l'esenzione per i veicoli dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o ad alimentazione elettrica (per quest'ultima, vale il limite di potenza sopra indicato).	art. 50 commi 1 e 3 della legge n. 342/2000 ; art. 30 comma 7 della legge n. 388/2000 ; art. 8 della legge n. 449/1997	https://www.regione.lazio.it	13/06/2023 (dati revisionati il 03/09/2026)
Dalla data di pagamento della tassa automobilistica	DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE	Area GESTIONE Tassa Automobilistica; Area GESTIONE Tassa Automobilistica SERVIZI DECENTRATI	Rimborso tassa automobilistica	Il rimborso della tassa automobilistica può essere richiesto nei seguenti casi: Tassa pagata in eccesso; Tassa pagata erroneamente due volte per lo stesso periodo tributario; Tassa pagata su targa errata; Tassa pagata e non dovuta (ad esempio: veicolo rottamato; veicolo di cui si è perso il possesso per vendita, furto, ecc. Ai fini del rimborso, tali eventi devono essere annotati al PRA).	L'art. 5 del D.I. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.I. 2/86 convertito nella legge 60/86	https://www.regione.lazio.it	13/06/2023 (dati revisionati il 03/09/2026)

Data di efficacia	Direzione/Agenzia competente	Area competente	Denominazione dell'obbligo	Sintesi o breve descrizione	Riferimento normativo	Link alla pagina di approfondimento	data di pubblicazione
A pena di decadenza presentazione di dichiarazione da parte del debitore all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario	DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE	Area GESTIONE Tassa Automobilistica; Area GESTIONE Tassa Automobilistica SERVIZI DECENTRATI	Presentazione dichiarazione da parte del debitore all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, che ha tempo 10 giorni per trasmettere la dichiarazione all'ente creditore.	Sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate all'Agente della Riscossione, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore. Se l'ente creditore non invia una risposta (conferma o diniego) entro 220 giorni dalla presentazione della domanda da parte del contribuente, le partite e il debito contestato vengono annullati di diritto, fatti salvi i casi previsti dalla legge.	LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 -art. 1 commi 537 - 543	https://www.agenziaentrate.gov.it	13/06/2023 (dati revisionati il 03/09/2026)